

## **Sentenza della Corte costituzionale sulla legge della Regione Veneto in materia di edifici di culto.**

La Corte costituzionale, con sentenza n. 67 del 2017 si è pronunciata su un ricorso del Governo che ha impugnato l'art. 2 della legge regionale n. 12 del 2016 con cui la Regione Veneto ha modificato la propria legge per il governo del territorio, introducendo gli articoli 31 *bis* e 31 *ter*, che si occupano della pianificazione urbanistica degli edifici per i servizi religiosi.

Sul piano dei principi, la Corte costituzionale ha ribadito, richiamando i suoi più recenti precedenti in materia (sentenze n. 52 e 63 del 2016), che il principio di laicità è da intendersi non come indifferenza dello Stato di fronte all'esperienza religiosa, bensì come tutela del pluralismo, a sostegno della massima espressione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità; che ciò non esclude regolamentazioni differenziate per le singole confessioni religiose, per il soddisfacimento di esigenze specifiche; ma che il principio di libertà religiosa, di cui quella di culto costituisce un aspetto essenziale, non può essere subordinata alla stipulazione di intese con lo Stato da parte delle confessioni religiose.

Sulla base di tali principi la Corte costituzionale ha giudicato non incostituzionale la norma di cui all'art. 31-*bis*, che riguarda gli edifici di culto di *tutte* le diverse forme di confessione religiosa, escludendo interpretazioni che consentano alla Regione e ai Comuni di realizzare la pianificazione di attrezzature religiose secondo criteri e modalità discriminatori in ragione della presenza o della assenza dell'intesa tra la confessione religiosa e lo Stato.

La Corte costituzionale ha, invece, ritenuto costituzionalmente illegittima quella parte dell'art. 31-*ter* che consente all'amministrazione di esigere, attraverso la stipulazione della convenzione urbanistica, «l'impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto».

Tale previsione, inserita nella legislazione regionale in materia urbanistica, introduce un obbligo del tutto eccentrico rispetto alle finalità proprie della materia regolata. Nelle disposizioni che riguardano la pianificazione e la realizzazione dei luoghi di culto, la Regione può imporre le condizioni e le limitazioni strettamente necessarie a garantire le finalità di governo del territorio affidate alle sue cure, mentre non può introdurre ulteriori obblighi, privi di nessi adeguati con la tutela di interessi urbanistici o di altri interessi costituzionalmente rilevanti, ricompresi nel perimetro delle attribuzioni regionali, specie se tali obblighi si prestano a determinare ampie limitazioni di diritti fondamentali della persona, qual è l'uso della lingua.